



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECHNICO BOVINO E AVICOLO) E PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CONSORTILE "VENETA AGROENERGIE – SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A R.L." – COMUNI DI VOLPAGO DEL MONTELLO E GIAVERA DEL MONTELLO (TV):

1. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere favorevole condizionato espresso da ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso, pervenuto con nota protocollo n. 90990 del 7 marzo 2016, ossia:
 - a. sia effettuata una verifica post operam dei livelli di rumorosità dell'impianto; verifica dei livelli acustici effettuata conformemente alla DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 (http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/docs/rumore/DDG_ARPAV_n3_del_29-01-08.pdf);
2. Rispettare le prescrizioni espresse nel parere del Comune di Volpago del Montello trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 150154 del 28 marzo 2011, ossia:
 - a. sia previsto un imboscimento ripariale e di mascheramento dell'impianto anche lungo il confine ovest del previsto sedime dell'impianto;
 - b. le stesse piantagioni, presenti e di progetto, dovranno essere adeguatamente mantenute anche in futuro;
 - c. sia attuata una compensazione ambientale, in caso di approvazione del progetto, che preveda la realizzazione da parte della Società di un impianto fotovoltaico (di almeno 10 Kw) per una delle scuole del comune.
3. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere favorevole del Comune di Gaveria del Montello (TV), pervenuta con nota protocollo n. 1337 del 3 gennaio 2011, ossia:
 - a. prevedere un imboscimento ripariale e di mascheramento dell'impianto anche lungo il confine nord-est del mappale n° 12 del foglio 19 del medesimo comune.
4. Rispettare i contenuti dell'"atto unilaterale per la realizzazione di opere di manutenzione stradale finalizzate alla realizzazione di impianto di produzione di biogas di origine agricola" redatto in data 28 marzo 2011 e registrato a Treviso il 30 marzo 2011 al n. 5795/IT;
5. Rispettare i contenuti dell'"atto unilaterale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp nell'ambito del procedimento per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da biogas di origine agricola" redatto il 3 novembre 2011 e registrato a Treviso il 3 novembre 2011 al n. 12585, Priv. S. 3^.
6. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte della Amministrazione Provinciale di Treviso, ossia
 - a. sia installato un sistema di allarme al fine di rilevare eventuali fuoriuscite di liquidi dalle vasche di contenimento delle acque meteoriche e di dilavamento;
 - b. sia certificata la tenuta delle vasche di contenimento dell'acqua meteorica e di dilavamento;
 - c. copia del documento sia inviata alla Amministrazione Provinciale di Treviso.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta dell'Azienda ULSS n. 8 Asolo pervenuto con nota protocollo n. 94036 del 24 febbraio 2011.
8. Rispettare le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte di ARPAV, Dipartimento di Treviso, ossia:
 - a. a impianto a regime sia ricondotto il tenore di sostanza secca della miscela nei digestori a valori compatibili con la tecnologia adottata a umido. Controllare il parametro relativo alla sostanza secca al fine di garantire una percentuale idonea per la conduzione della digestione anaerobica con la tecnologia adottata ad umido;
 - b. adottare le opportune soluzioni tecniche per mantenere il contenuto di azoto della miscela nel range ottimale per evitare condizioni di tossicità e comunque siano monitorati i parametri C/N e concentrazione di azoto all'interno del digestore al fine di verificare il corretto andamento del processo di digestione anaerobica;
 - c. a lavori ultimati, siano inviati telematicamente ad ARPAV, Dipartimento di Treviso i dati relativi al rispetto della normativa sulle "Terre e rocce da scavo".



9. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, pervenuto con nota protocollo n. 169308 del 7 aprile 2011, ossia:
 - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero delle Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee M.T. inferiori a 100 kv dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
10. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici;
 - b. uffici, spogliatoi e servizi;In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società consortile decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
15. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora



57fd6618



- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
16. Rispettare, altresì, la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – protocollo n. 825/2015 del 29 gennaio 2015 – in attuazione del D. lgs. n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
 - a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
 - b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;
 - c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
 - d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante..
 17. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
 - a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto della società Agrimec, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 17 giugno 2011, al n. 7454, serie 3-atti privati);
 - b. materiale fecale non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2351, priv. s.f.);
 - c. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2356, priv. s.f.);
 - d. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 5 marzo 2014, al n. 3096, serie 3-atti privati);
 - e. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 22 marzo 2016, al n. 1870, serie 3-atti privati);
 - f. materiale fecale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 26 agosto 2016, al n. 5401, serie 3-atti privati);
 - g. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 31 luglio 2015, al n. 4728, serie 3-atti privati);
 - h. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 31 luglio 2015, al n. 4729, serie 3-atti privati);
 18. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. materiale fecale di origine bovina, palabile di origine pari a 2.300 t/anno e non palabile pari a 350 t/anno (contratto società Agrimec);
 - b. materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 400 t/anno;
 - c. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 2.000 t/anno;
 - d. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 800 t/anno;
 - e. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 1.500 t/anno;
 - f. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 4.000 t/anno;
 - g. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina pari a 400 t/anno;
 - h. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina pari a 1.600 t/anno;
 19. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV), ad ARPAV (Dipartimento provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS n. 8 Asolo (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
 20. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
 21. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del



57fd6618



- Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Volpago del Montello (TV) e al Comune di Giavera del Montello (TV);
22. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
 23. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
 24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 0,778 MW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
 25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
 26. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
 27. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 28. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri – e ai limiti – previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
31. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
32. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
33. Gestire un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionaria dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
35. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
36. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli



57fd6618



- eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
37. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
 38. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regionali applicative previste dal DM 25 febbraio 2016, applicare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla DGR n. 1835/2016 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii., ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 2a contenuta nell'Allegato A alla DGR 1835/2016.
 39. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
 40. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 1835/2016 (articolo 26 e allegati 8a e 8b,) non ch  di quanto gi  previsto dalla DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2).
 41. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
 42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attivit  agricola esistente.
 43. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Volpago del Montello (TV), al Comune di Giavera del Montello (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di dismissione dell'impianto.
 44. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e la Legge Regionale 6 settembre 1991, n. 24. In particolare per le opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non dovr  essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
 45. In relazione al precedente punto, rispettare le condizioni e i termini della polizza cauzionale n. 81269354 del 27 aprile 2012 e relativo allegato B, stipulata con la compagnia di assicurazioni "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." sino al 27 aprile 2017.

Si prescrive, altres , alla societ  consortile "Veneta Agroenergie – societ  agricola consortile a r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformit  rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (protocollo n. 132767 del 16 marzo 2011).



57fd6618

